

COMUNE DI MERCENASCO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE

ATTIVITA'

DI

BARBIERE

PARRUCCHIERE PER UOMO E

DONNA

ED ESTETISTA

INDICE

Articolo	1	Oggetto del regolamento	1
Articolo	2	Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista	2
Articolo	3	Modalità di svolgimento dell'attività	3
Articolo	4	Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali	4
Articolo	5	Autorizzazione amministrativa	6
Articolo	6	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista	6
Articolo	7	Criterio di misurazione delle distanze	8
Articolo	8	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista	9
Articolo	9	Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività	9
Articolo	10	Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti	10
Articolo	11	Domanda di nuove autorizzazioni	14
Articolo	12	Domande di trasferimento	15
Articolo	13	Subingresso per atto tra i vivi	15
Articolo	14	Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione	16
Articolo	15	Vidimazione annuale dell'autorizzazione	16
Articolo	16	Decadenza e revoca della autorizzazione - Sospensioni temporanee - Cessazione dell'attività	17
Articolo	17	Comunicazione dei provvedimenti - Effetti	18
Articolo	18	Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria	18
Articolo	19	Calendario - Orari di apertura e chiusura degli esercizi esposizioni obbligatorie	18
Articolo	20	Vigilanza	19
Articolo	21	Sanzioni	20
Articolo	22	Disposizioni transitorie e finali	20
Articolo	23	Abrogazione ed entrata in vigore	21

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

- 1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli Istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme e la durata giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.
- 2) Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relativo al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
- 3) Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni similari.
- 4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ARTICOLO 2

(Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista)

1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, composta come segue:

- Responsabile del servizio o suo delegato che svolge la funzione di Presidente.
- n. 3 rappresentanti effettivi delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna.
- n. 2 rappresentanti effettivi delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista.
- n. 3 rappresentanti effettivi dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi.
- Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente sul territorio o suo delegato.
- Il Dirigente del Comando della Polizia Municipale o suo delegato.
- n. 1 rappresentante effettivo della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune

2) Funge da Segretario un Funzionario del Comune.

3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; è fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:

- la redazione del Regolamento e le sue modifiche;
 - le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti;
 - il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
 - l'adozione del provvedimento di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
 - ogni altra questione riguardante la categoria.
- 5) La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.
- 6) La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
- 7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8) I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, devono essere sostituiti.

ARTICOLO 3

(Modalità di svolgimento dell'attività)

- 1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
- 2) Tale attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente a domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
- 3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotel, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente Regolamento.

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali debbono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico.

5) E vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente Regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:

a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma ;

b) **ABROGATO**

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri ed i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori famigliari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio ed in assenza dell'Autorizzazione Amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

ARTICOLO 4

(Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - Società infrasettoriali)

1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

- 2) In deroga al comma precedente il Responsabile del Servizio sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persone in possesso della relativa qualificazione professionale.
- 3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa .
- 4) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata dalla direzione dell'azienda;
- 5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.
- 6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa;
- 7) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.
- 8) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

ARTICOLO 5

(Autorizzazione amministrativa)

- 1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:
 - a) Della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.
 - b) Della idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati.

ARTICOLO 6

(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

- 1) Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio: tale distanza viene determinata entro il 31 marzo di ogni anno dalla Commissione Comunale sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio del Comune tenuto conto dei seguenti fattori numerici:
 - a) Della superficie della zona del Comune;
 - b) Della relativa popolazione della zona o del Comune;
 - c) Del numero degli addetti in attività della zona o del Comune;
 - d) Del numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel Comune.

La popolazione di riferimento è quella residente nel Comune o in ciascuna zona al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero degli addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente; sono considerati addetti:

- a) Il titolare;
- b) I soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i famigliari coadiuvanti con almeno due anni di attività;
- d) i dipendenti qualificati con almeno due anni di attività;

Per numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel comune si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza; tale fattore indicativo tuttavia non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è da considerarsi solo ed unicamente un dato indicativo da applicarsi nella formula successiva che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria.

2) Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

- a) Un addetto ogni 1.000 persone per l'attività di barbiere;
- b) Un addetto ogni 700 persone per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
- c) Un addetto ogni 1.200 persone per l'attività di estetista.

3) La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato di influenza di ciascun tipo di esercizio; quest'ultima si determina dividendo la superficie abitata di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero è dato dal rapporto tra il numero di addetti necessari, di cui al comma precedente e la media degli addetti per esercizio in attività; in concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

$$\begin{array}{l}
 \text{DISTANZA} \\
 \\
 = \\
 \\
 \text{MINIMA}
 \end{array}
 =
 \frac{\text{Superficie abitata della zona in mq.}}{\frac{\text{n}^\circ \text{ abitanti della zona}}{\text{n}^\circ \text{ addetto in esercizio}}}
 =
 \frac{\text{Superficie abitata della zona in mq.}}{\frac{\text{n}^\circ \text{ abitanti per addetto}}{\text{Numero esercizi in attività}}}$$

A tale formula possono essere applicati i correttivi di cui al seguente articolo 8.

- 4) La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona è determinata dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno; alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze vigenti alla data del rilascio della domanda;
- 5) La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7

(Criterio di misurazione delle distanze)

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla Via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
- c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree adibite non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

ARTICOLO 8

(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

- 1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 6 e al rispetto dei requisiti igienico sanitari.
- 2) Sentita la Commissione Comunale è consentito il trasferimento, in deroga dalle distanze minime previste dall'articolo 6, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno al 60% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:
 - a) definitivo perimetro dello stabile per demolizione, incendio o altre cause;
 - b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di mesi 6, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in causa di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

- 3) Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e per i trasferimenti di quelli esistenti nei "Centri Commerciali" sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 9

(Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività)

- 1) Fermi restando i requisiti igienico - sanitari, per l'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
 - a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna mq 10 per un solo posto di lavoro, mq 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

- b) estetisti mq 14;
- 2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa;
- 3) Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico - sanitari di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 10

(Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)

- 1) i locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:
- a) un'altezza non inferiore a mt. 2.70 per le nuove costruzioni;
 - a1) un'altezza non inferiore a m. 2.40 per gli edifici esistenti;
 - b) la superficie aero - illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
 - c) i servizi igienici all'interno dell'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di un facile e rapida pulizia;
 - d) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- 2) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1.80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione.
- 3) Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similari dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

- 4) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria.
- 5) Ogni esercizio deve essere provvisto di un idoneo servizio igienico proprio, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.
- 6) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
- 7) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e di biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti, nonché di armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
- 8) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
- 9) Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti B, C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS): tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente:
 - a) L'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

- c) Prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) Nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) Per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) Le persone manifestatamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzione o lesioni cutanee evidenti, e simili non possono essere servite;
- g) Tutti gli attrezzi, occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso, tutti gli strumenti del mestiere devono essere accuratamente puliti ed abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell'Ufficio di Igiene Pubblica quale organo Sanitario di vigilanza competente sul territorio.
- h) Gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) In caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico ed ad eventuali esami di laboratorio o vaccinazioni specifiche;
- l) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- m) Le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

- n) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori;
 - o) Le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;
 - p) I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
 - q) Durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
 - r) Gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi strumenti; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C. per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C. per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere ipoclorito di sodio per 30 minuti da preparare immediatamente prima dell'uso alla concentrazione di 20 ml/l per materiale pulito o 100 ml/l per materiale sporco; lo strumentario metallico può in questo caso subire qualche danno; una seconda possibilità è l'utilizzo dell'alcol etilico al 70% per 30 minuti, particolarmente efficace sul HIV, ma poco sui batteri più resistenti; la sua efficacia migliora se mescolato con composti quaternari dell'ammonio, quali la Clerexidina.
- 10) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.

11) **ABROGATO**

12) **ABROGATO**

13) La dichiarazione di Idoneità Igienico - Sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

ARTICOLO 11

(Domande di nuove autorizzazioni)

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco ed in particolare devono essere riportate:
 - a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);
 - b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
 - c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico - sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;
 - d) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)
- 2) a tale istanza devono essere allegati:
 - a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
 - b) **ABROGATO**
 - c) planimetria della zona nella quale si intende attivare l'esercizio (non obbligatoria);

- d) Pianta planimetrica in scala dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
 - e) ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per motivi di interessi pubblico.
- 3) Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.); la documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.
- 4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà priorità alla domanda di trasferimento, a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

ARTICOLO 12

(Domande di trasferimento)

- 1) Le domande tendente ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11.
- 2) Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre le documentazioni relative al comma 3 dell'art. 11, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.
- 3) L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.

ARTICOLO 13

(Subingresso per atto tra vivi)

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 11 e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa.

- 2) Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prodotte le documentazioni relative al 3° comma dell'art. 11.

ARTICOLO 14

(Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione)

- 1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale della Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
- 2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 15

(Vidimazione annuale dell'autorizzazione)

- 1) L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente.
- 2) Per adempimento di cui al comma precedente i titolari della autorizzazioni devono inoltrare al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda.
- 3) Sull'istanza per la vidimazione è fatto obbligo di indicare esattamente:
- a) La residenza del titolare o del legale rappresentante;
 - b) L'ubicazione dell'esercizio;
 - c) Il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per sesso o per posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione lavoro o di apprendistato.

ARTICOLO 16

(Decadenza e revoca dell'autorizzazione - Sospensioni temporanee - Cessazione dell'attività)

- 1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 14.
- 2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - a) Sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti dal citato art. 5;
 - b) Mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) Sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
- 3) L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla data della notifica; qualora passato tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.
- 4) Il Responsabile del Servizio può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
- 5) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al comune nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a tre giorni e fino a trenta.
- 6) Per periodi superiori a 30 giorni il Responsabile del Servizio può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.
- 7) L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettui con continuità interruzioni giornaliere dell'attività, in caso di recidiva viene revocata.
- 8) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ARTICOLO 17

(Comunicazione dei provvedimenti - effetti)

- 1) I provvedimenti del responsabile del Servizio sono comunicati per iscritto agli interessati.
- 2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.
- 3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

ARTICOLO 18

(Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)

- 1) E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 19

(Calendario - Orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie)

- 1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna od estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:
 - a) autorizzazione amministrativa;
 - b) listino prezzi;
 - c) orario di apertura settimanale;
 - d) calendario festività;

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:

apertura antimeridiana non oltre le ore 9.00 (nove) - chiusura serale non oltre le ore 20.00 (venti) o nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.00 (ventuno): ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio minimo al pubblico nell'orario compreso dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Comune con opposita comunicazione.

- 2) Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi, con ingressi in comune, i titolari delle autorizzazioni devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.
- 3) Fatte salve deroghe di carattere particolare nelle giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale comunale è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica;
- 4) Il Sindaco, nelle località ad economia turistica individuate con apposito provvedimento della Regione Piemonte, può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni domenicali ed alle chiusure settimanali;
- 5) Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentita la Commissione comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità;

ARTICOLO 20

(Vigilanza)

- 1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali dove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

ARTICOLO 21

(Sanzioni)

- 1) L'inosservanza delle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dal Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.
- 2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma per casi di recidiva ed in ordine di gravità:
 - a) Richiamo e/o diffida;
 - b) Chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di mesi sei;
 - c) Revoca dell'autorizzazione;
- 3) L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni ed alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Responsabile del Servizio.
- 4) Il Responsabile del Servizio ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

ARTICOLO 22

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza.
- 2) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni similari possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza.

- 3) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 devono essere considerate soggette al presente Regolamento.
- 4) Entro 90 giorni dalla adozione del presente Regolamento il Responsabile del Servizio redigerà un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente ed inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1; nel caso in cui le imprese o le attività esistenti non rispondano ai requisiti previsti dal presente Regolamento, il Responsabile del Servizio provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.
- 5) Per l'attività di estetista le norme del presente Regolamento., della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalle successive Leggi Regionali in materia.
- 6) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 è inflitta dall'Autorità Regionale competente la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 5.000.000 con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 7) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale, è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 6, la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 2.000.000.

ARTICOLO 23

(Abrogazione ed entrata in vigore)

- 1) Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio secondo quanto disposto dall'art. 63 ultimo comma dello Statuto Comunale.

